

**Criteria ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 26.01.2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impianistica di risalita e dell'offerta turistica".**

Ai fini di garantire un comportamento uniforme ed omogeneo sul territorio piemontese, si rende opportuno fornire presso le amministrazioni comunali competenti le seguenti linee di indirizzo generale che possano contribuire ad una puntuale applicazione, sia sotto il profilo procedurale che tecnico-operativo, in ordine all'individuazione e/o variazione delle aree sciabili in ossequio ai principi stabiliti in materia dall'articolo 5 della l.r. 26 gennaio 2009 n. 2 e dalla l.r. 26 gennaio 2007, n. 1.

## **1) ASPETTI PROCEDURALI**

### **1.1) Conformità dell'individuazione delle aree sciabili agli strumenti urbanistici vigenti**

In riferimento al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 26.01.2009, n. 2 le Amministrazioni Comunali propongono alla Regione, mediante propria deliberazione, l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili, come definite al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009.

La deliberazione di Consiglio Comunale, unitamente a duplice copia della documentazione tecnica, predisposta secondo le indicazioni contenute al successivo punto 2, è trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport (Via Avogadro n. 30 – 10121 Torino).

Il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili effettua l'istruttoria e dispone l'eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dal Comune, determinando l'interruzione dei termini procedurali di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 fino alla regolarizzazione, a carico del Comune, della documentazione richiesta.

Il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, valutata la documentazione acquisita ed eventualmente integrata, esprime un parere in merito alla proposta di individuazione e/o variazione delle aree sciabili.

Il dirigente del Settore Sport, tenuto conto del parere espresso dal gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, propone alla Giunta regionale l'atto deliberativo di approvazione delle aree sciabili.

Successivamente all'approvazione delle aree sciabili e/o della loro variazione, da parte della Giunta Regionale, il Settore Sport trasmette al Comune la relativa deliberazione, unitamente ad una copia della documentazione approvata.

### **1.2) Non conformità dell'individuazione delle aree sciabili agli strumenti urbanistici vigenti**

Premesso che la non sussistenza della conformità urbanistica determina l'impossibilità della Giunta Regionale a procedere all'approvazione delle aree sciabili proposte dai Comuni, tale approvazione potrà avvenire solo a conclusione del procedimento di variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente, termine dal quale decorrono i tempi di cui all'art. 5, comma 2 della l.r. 2/2009.

I Comuni devono trasmettere la proposta di individuazione e/o variazione delle aree sciabili alla Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Sport e contestualmente avviare il procedimento di adeguamento del piano regolatore generale (PRG) esplicitando, ai fini della conformità alla strumentazione urbanistica vigente, la necessità di definire una procedura di variante ai sensi dell'art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 s.m.i. (Tutela ed uso del suolo).

Qualora la variante abbia caratteristiche di “variante strutturale” al piano regolatore generale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e non sia inclusa in una procedura di nuovo PRG o di variante generale di revisione, le relative procedure di formazione ed approvazione sono da condursi in applicazione della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) integrando l'iter procedurale con le disposizioni di cui all'articolo 5 delle l.r. 2/2009.

In materia di Valutazione ambientale strategica per le varianti ai PRG assunte sia ai sensi dell'art. 17 l.r. 56/1977 s.m.i., che per quelle da attivare con l.r. 1/2007, sono da applicare le disposizioni contenute nella DGR 12-8931 del 9.06.2008.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 26.01.2009 il Consiglio Comunale approva, unitamente alla deliberazione di individuazione e/o variazione delle aree sciabili e a seconda del tipo di procedura avviata per la variante urbanistica, il documento tecnico preliminare per la VAS.

Acquisita la conformità urbanistica il Comune provvede ad aggiornare la documentazione relativa alla individuazione e/o variazione delle aree sciabili e la trasmette al competente Settore Sport unitamente alla deliberazione di approvazione della variante urbanistica con indicazione del numero del Bollettino Ufficiale sul quale è stata pubblicata.

Il gruppo tecnico regionale procede quindi all'espressione del definitivo parere di competenza.

Alla luce quindi della documentazione urbanistica e tecnica trasmessa, il dirigente del Settore Sport, sulla scorta del parere espresso dal gruppo tecnico regionale, propone alla Giunta regionale l'atto deliberativo di approvazione delle aree sciabili.

Successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale delle aree sciabili e/o della loro variazione, il Settore Sport trasmette al Comune la relativa deliberazione, unitamente ad una copia delle documentazione approvata.

## **2) DOCUMENTAZIONE TECNICA PER L'INDIVIDUAZIONE E/O VARIAZIONE DELLE AREE SCIABILI**

**Relazione illustrativa:** la relazione illustrativa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Inquadramento generale
  - informazioni in merito all'ubicazione delle aree sciabili nel contesto del territorio comunale;
  - quota altimetrica massima e minima del bacino sciabile;
  - superficie complessiva di ciascuna tipologia di area sciabile.

- Conformità con gli strumenti urbanistici

Deve essere allegata la dichiarazione di conformità urbanistica delle aree individuate rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati. Qualora non sussista la conformità, il Comune dovrà esplicitare la necessità di avviare una procedura di variante al piano regolatore generale ai sensi dell' articolo 17 della l. r. 56/1977.

- Vincoli ambientali e territoriali esistenti

Deve essere prodotta idonea documentazione, anche cartografica, finalizzata alla individuazione dei vincoli di natura ambientale e territoriale gravanti sulle aree sciabili proposte (ad es. aree sottoposte a vincolo idrogeologico, aree sottoposte a vincolo paesaggistico, presenza di aree protette e siti della Rete Natura 2000 ecc...).

- Aspetti geomorfologici e valanghivi

Deve essere prodotta idonea documentazione, anche attraverso la riproduzione della cartografia ufficiale esistente, finalizzata all'inquadramento delle caratteristiche geomorfologiche e dissestive del territorio e dei siti valanghivi, relativamente alle aree sciabili proposte.

- Informazioni di dettaglio

Per ciascuna area sciabile dovranno essere riportati:

- Superficie;
- quota altimetrica minima;
- quota altimetrica massima;
- informazioni specifiche relative alle infrastrutture e agli edifici insistenti all'interno delle aree sciabili e cartografati sugli elaborati grafici.

**Corografia:** deve essere fornita una corografia in scala 1:10.000 rappresentante l'intero territorio comunale, sulla quale siano evidenziati i confini comunali e siano riportate le delimitazioni delle aree sciabili.

**Documentazione fotografica:** deve essere prodotto un elaborato grafico nel quale siano rappresentate le aree sciabili su fotografia aerea.

**Elaborati di individuazione delle aree sciabili:** l'individuazione delle aree sciabili deve essere effettuata sovrapponendo la rappresentazione delle stesse alla cartografia del P.R.G.C. vigente, mantenendo la scala originaria delle tavole dello strumento urbanistico.

Qualora la cartografia del P.R.G.C. non fosse stata predisposta su carta topografica, l'individuazione delle aree sciabili dovrà essere anche riportata su carta topografica della medesima scala delle tavole del P.R.G.C..

Le tipologie di aree sciabili che possono essere individuate sono quelle specificate nel comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 per le quali si suggerisce, se non in contrasto con le sigle già presenti negli strumenti urbanistici comunali, l'attribuzione delle seguenti sigle identificative:

- **ASa:** aree sciabili già attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
- **ASpa:** aree sciabili parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
- **ASn:** aree sciabili nuove;
- **AB:** aree per bacini idrici per innevamento programmato.

Ciascuna area dovrà pertanto essere univocamente individuata mediante la sigla della rispettiva tipologia di appartenenza e da una numerazione progressiva (ASa1, ASa2, ASa3,... ASpa1, ASpa2, ASpa3,... ASn1, ASn2, ASn3,... AB1, AB2, AB3,...).

Negli elaborati dovranno essere cartografati tutti i manufatti e le infrastrutture insistenti all'interno delle suddette aree, riconducibili alla pratica degli sport invernali sulla neve, così come definiti all'art. 4 della L.R. 2/2009, ovvero:

- piste di discesa;
- piste di fondo;
- piste per altri sport sulla neve (slitta, slittino, snowtubing);

- aree per evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard;
- percorsi di trasferimento;
- percorsi fuori pista o misti;
- piste per il salto con gli sci;
- impianti di risalita e relativi accessori e pertinenze;
- impianti di innevamento e relativi accessori e pertinenze.

A ciascuna di tali opere dovranno essere associati caratteri identificativi di rimando alla relazione illustrativa, nella quale saranno fornite informazioni specifiche relative alla singola opera.

### **3) GRUPPO TECNICO REGIONALE PER LE AREE SCIABILI**

Il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili è composto da:

- un rappresentante della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport esperto in materia sportiva;
- un rappresentante della Direzione regionale Ambiente esperto in sostenibilità e salvaguardia ambientale;
- un rappresentante della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste esperto in tutela idrogeologica;
- un rappresentante della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia esperto in urbanistica e tutela paesaggistica;
- un rappresentante di Arpa Piemonte esperto in problematiche meteo-nivometriche e di documentazione sulle valanghe.

Nel caso in cui la proposta di individuazione delle aree sciabili presentata dal Comune comporti l'attivazione della procedura ai sensi della l.r. 1/2007 per la variante strutturale alla strumentazione urbanistica comunale vigente, il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili è integrato dal rappresentante regionale che partecipa alla procedura di cui alla l.r. 1/2007.